

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1698 DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 2019****sulle norme europee per i prodotti redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a norma dell'articolo 4 di detta direttiva.
- (2) Il 27 luglio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/479/UE ⁽²⁾ relativa ai requisiti di sicurezza per l'attrezzatura da ginnastica cui le norme europee devono conformarsi.
- (3) Con lettera M/507 del 5 settembre 2012, la Commissione ha chiesto al comitato europeo di normazione (CEN) di redigere norme europee per affrontare i principali rischi associati alle attrezzature da ginnastica conformemente ai requisiti di sicurezza. Sulla base di tale richiesta il CEN ha adottato la norma EN 913:2008 per l'attrezzatura da ginnastica — Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova. Il riferimento di tale norma è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾ l'11 luglio 2014 sulla base della decisione di esecuzione 2014/357/UE della Commissione ⁽⁴⁾.
- (4) Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha redatto la nuova norma europea EN 913:2018.
- (5) La norma europea EN 913:2018 rispetta l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (6) Il 29 novembre 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/786/UE ⁽⁵⁾ relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette.

⁽¹⁾ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

⁽²⁾ Decisione 2011/479/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa ai requisiti di sicurezza per l'attrezzatura da ginnastica cui le norme europee devono conformarsi, secondo il disposto della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 197 del 29.7.2011, pag. 13).

⁽³⁾ Comunicazione 2017/C 267/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU C 267 dell'11.8.2017, pag. 7).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/357/UE della Commissione, del 13 giugno 2014, concernente la conformità delle norme europee della serie EN 957 (parti 2 e da 4 a 10) e della norma EN ISO 20957 (parte 1) relative all'attrezzatura fissa di allenamento e di dieci norme europee relative all'attrezzatura da ginnastica all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 40).

⁽⁵⁾ Decisione 2011/786/UE della Commissione, del 29 novembre 2011, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 106).

- (7) Con lettera M/508 del 6 settembre 2012, la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee per affrontare i principali rischi associati alle biciclette, alle biciclette per bambini e ai portapacchi per biciclette conformemente ai requisiti di sicurezza. Sulla base di tale richiesta il CEN ha adottato una serie di norme, ossia EN ISO 4210-2:2014 per i requisiti per biciclette da città e da trekking, biciclette da ragazzo, biciclette da montagna (mountain bike) e da corsa e EN ISO 4210-6:2014 per i metodi di prova del telaio e della forcella. I riferimenti di tali norme sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁶⁾ sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2015/681 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (8) Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha redatto le nuove norme europee EN ISO 4210-2-2015 e EN ISO 4210-6-2015.
- (9) Le norme europee EN ISO 4210-2-2015 e EN ISO 4210-6-2015 rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il loro riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (10) Sulla base della richiesta M/508 del 6 settembre 2012 della Commissione, il CEN ha adottato la norma EN 14872:2006 per biciclette — accessori per biciclette — portapacchi. Il riferimento di tale norma è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁸⁾ sulla base della decisione 2006/514/CE della Commissione ⁽⁹⁾.
- (11) Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha redatto la nuova norma europea EN ISO 11243:2016.
- (12) La norma europea EN ISO 11243:2016 rispetta l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (13) Il 25 marzo 2008 la Commissione ha adottato la decisione 2008/264/CE ⁽¹⁰⁾ sui requisiti di sicurezza delle norme europee relative alle sigarette.
- (14) Con lettera M/425 del 27 giugno 2008, la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee per affrontare i principali rischi associati alle sigarette conformemente ai requisiti di sicurezza antincendio. Sulla base di tale richiesta il CEN ha adottato la norma EN ISO 12863:2010 relativa al metodo di prova per la valutazione della propensione all'innesco delle sigarette. Il riferimento di tale norma è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹¹⁾ sulla base della decisione 2011/496/UE della Commissione ⁽¹²⁾.
- (15) Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha modificato la norma EN ISO 12863:2010, adottando la modifica EN ISO 12863:2010/A1:2016.
- (16) La modifica EN ISO 12863:2010/A1:2016 rispetta l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (17) Il 27 luglio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/476/UE ⁽¹³⁾ relativa ai requisiti di sicurezza che devono soddisfare le norme europee per le attrezzature fisse di allenamento.

⁽⁶⁾ Comunicazione 2017/C 267/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU C 267 dell'11.8.2017, pag. 7).

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/681 della Commissione, del 29 aprile 2015, relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma EN ISO 4210, parti 1-9, per biciclette da città e da trekking, biciclette da montagna (mountain bike) e biciclette da corsa, e della norma EN ISO 8098 per biciclette per bambini nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 111 del 30.4.2015, pag. 30).

⁽⁸⁾ Comunicazione 2017/C 267/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU C 267 dell'11.8.2017, pag. 7).

⁽⁹⁾ Decisione 2006/514/CE della Commissione, del 20 luglio 2006, sulla conformità di alcune norme all'obbligo generale di sicurezza, previsto dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e sulla pubblicazione dei loro riferimenti nella *Gazzetta ufficiale* (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 35).

⁽¹⁰⁾ Decisione 2008/264/CE della Commissione, del 25 marzo 2008, sui requisiti di sicurezza antincendio delle norme europee relative alle sigarette conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 35).

⁽¹¹⁾ Comunicazione 2017/C 267/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU C 267 dell'11.8.2017, pag. 7).

⁽¹²⁾ Decisione di esecuzione 2011/496/UE della Commissione, del 9 agosto 2011, sulla conformità della norma EN 16156:2010 «Sigarette — Valutazione della propensione all'innesco — Prescrizioni di sicurezza» e della norma EN ISO 12863:2010 «Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all'innesco delle sigarette» all'obbligo di sicurezza della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla pubblicazione dei riferimenti della norma EN 16156:2010 «Sigarette — Valutazione della propensione all'innesco — Prescrizioni di sicurezza» e della norma EN ISO 12863:2010 «Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all'innesco delle sigarette» nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU L 205 del 10.8.2011, pag. 31).

⁽¹³⁾ Decisione 2011/476/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per le attrezzature fisse di allenamento, in conformità alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 196 del 28.7.2011, pag. 16).

- (18) Con lettera M/506 del 5 settembre 2012, la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee per affrontare i principali rischi associati alle attrezzature fisse di allenamento conformemente ai requisiti di sicurezza. Sulla base di tale richiesta il CEN ha adottato una serie di norme, ossia EN 957-4:2006+A1:2010 per panche di allenamento alla resistenza, requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova; EN 957-5:2009 per biciclette fisse per l'esercizio e attrezzature di allenamento per la parte superiore del corpo, requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova; EN 957-8:1998 per stepper, scalatori e simulatori di scalata — requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova; EN 957-9:2003 per attrezzi ellittici d'allenamento, requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova e EN 957-10:2005 per biciclette per l'esercizio con una ruota fissa o senza ruota libera, requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova. I riferimenti di tali norme sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁴⁾ sulla base della decisione di esecuzione 2014/357/UE.
- (19) Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha redatto le nuove norme europee EN ISO 20957-4:2016, EN ISO 20957-5:2016, EN ISO 20957-8:2017, EN ISO 20957-9:2016 e EN ISO 20957-10:2017.
- (20) Le norme europee EN ISO 20957-4:2016, EN ISO 20957-5:2016, EN ISO 20957-8:2017, EN ISO 20957-9:2016 e EN ISO 20957-10:2017 rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti dovrebbero pertanto essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (21) Il 21 aprile 2005 la Commissione ha adottato la decisione 2005/323/CE ⁽¹⁵⁾ sui requisiti di sicurezza che dovranno soddisfare le norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull'acqua.
- (22) Con lettera M/372 del 5 settembre 2012, la Commissione ha chiesto al CEN di redigere norme europee per affrontare i principali rischi associati agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull'acqua conformemente ai requisiti di sicurezza. Sulla base di tale richiesta il CEN ha adottato una serie di norme, ossia EN 15649-1:2009+A2:2013, EN 15649-2:2009+A2:2013, EN 15649-3:2009+A1:2012, EN 15649-4:2010+A1:2012, EN 15649-5:2009, EN 15649-6:2009+A1:2013, EN 15649-7:2009 per articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull'acqua. I riferimenti di tale serie di norme sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁶⁾ sulla base delle decisioni di esecuzione 2014/359/UE ⁽¹⁷⁾, 2014/875/UE ⁽¹⁸⁾ e 2013/390/UE ⁽¹⁹⁾ della Commissione.
- (23) Tenendo conto delle nuove conoscenze e dello sviluppo del mercato, il CEN ha redatto una nuova serie di norme europee EN ISO 25649:2017 (parti 1-7).
- (24) Le norme europee EN ISO 25649:2017 (parti 1-7) rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti dovrebbero pertanto essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (25) Le norme europee EN 913:2008, EN 957-4:2006+A1:2010, EN 957-5:2009, EN 957-8:1998, EN 957-9:2003, EN 957-10:2005, EN ISO 4210-2:2014, EN ISO 4210-6:2014, EN 14872:2006 e EN 15649 sono sostituite da norme europee nuove o modificate i cui riferimenti sono pubblicati nella presente decisione. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁰⁾.

⁽¹⁴⁾ Comunicazione 2017/C 267/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU C 267 dell'11.8.2017, pag. 7).

⁽¹⁵⁾ Decisione 2005/323/CE della Commissione, del 21 aprile 2005, sui requisiti di sicurezza che dovranno soddisfare le norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull'acqua conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 104 del 23.4.2005, pag. 39).

⁽¹⁶⁾ Comunicazione 2017/C 267/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU C 267 dell'11.8.2017, pag. 7).

⁽¹⁷⁾ Decisione di esecuzione 2014/359/UE della Commissione, del 13 giugno 2014, concernente la conformità delle norme europee EN 15649-1:2009+A2:2013 e EN 15649-6:2009+A1:2013 relative agli articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 45).

⁽¹⁸⁾ Decisione di esecuzione 2014/875/UE della Commissione, del 4 dicembre 2014, concernente la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dei riferimenti della norma EN 15649-2:2009+A2:2013 relativa agli articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua e della norma EN 957-6:2010+A1:2014 relativa all'attrezzatura fissa di allenamento in conformità alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 65).

⁽¹⁹⁾ Decisione di esecuzione 2013/390/UE della Commissione, del 18 luglio 2013, concernente la conformità delle norme europee della serie EN 15649 (parti 1-7) relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella e sull'acqua all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU L 196 del 19.7.2013, pag. 22).

⁽²⁰⁾ Comunicazione 2017/C 267/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU C 267 dell'11.8.2017, pag. 7).

- (26) Per motivi di chiarezza è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme europee redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE e rispondenti ai relativi requisiti. È pertanto opportuno includere nella presente decisione i riferimenti delle norme europee attualmente pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²¹⁾. Di conseguenza è necessario abrogare le pertinenti decisioni della Commissione relative alla pubblicazione di tali norme.
- (27) La conformità alla pertinente norma nazionale che recepisce la norma europea i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* conferisce una presunzione di sicurezza nella misura in cui riguarda i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla norma nazionale pertinente a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento della norma europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione.
- (28) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme europee per i prodotti redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE elencati nell'allegato I della presente decisione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 2

I riferimenti delle norme europee per i prodotti redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE elencati nell'allegato II della presente decisione sono ritirati dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La decisione C(2004) 1493 della Commissione ⁽²²⁾, la decisione 2005/718/CE della Commissione ⁽²³⁾, la decisione 2006/514/CE, la decisione 2009/18/CE della Commissione ⁽²⁴⁾, la decisione 2011/496/UE, la decisione di esecuzione 2012/29/UE della Commissione ⁽²⁵⁾, la decisione di esecuzione 2013/390/UE, la decisione di esecuzione 2014/357/UE, la decisione di esecuzione 2014/358/UE della Commissione ⁽²⁶⁾, la decisione di esecuzione 2014/359/UE, la decisione di esecuzione 2014/531/UE della Commissione ⁽²⁷⁾, la decisione di esecuzione 2014/875/UE, la decisione di esecuzione (UE) 2015/681, la decisione di esecuzione (UE) 2015/1345 della Commissione ⁽²⁸⁾ e la decisione di esecuzione (UE) 2017/1014 della Commissione ⁽²⁹⁾ sono abrogate.

⁽²¹⁾ Comunicazione 2017/C 267/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU C 267 dell'11.8.2017, pag. 7).

⁽²²⁾ Decisione della Commissione C(2004) 1493, del 23 aprile 2004, sulla conformità di talune norme con le norme di sicurezza generale dei prodotti, previste dalla direttiva 2001/95/CE, e pubblicazione dei loro riferimenti nella *Gazzetta ufficiale*.

⁽²³⁾ Decisione 2005/718/CE della Commissione, del 13 ottobre 2005, sulla conformità di alcune norme all'obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei loro riferimenti nella *Gazzetta ufficiale* (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 51).

⁽²⁴⁾ Decisione 2009/18/CE della Commissione, del 22 dicembre 2008, relativa alla conformità della norma EN 1273:2005 sui girelli all'obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla pubblicazione del riferimento della norma nella *Gazzetta ufficiale* (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 29).

⁽²⁵⁾ Decisione di esecuzione 2012/29/UE della Commissione, del 13 gennaio 2012, sulla conformità della norma EN 60065:2002/A12:2011 «Apparecchi audio, video e simili — Requisiti di sicurezza» e della norma EN 60950-1:2006/A12:2011 «Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione — Sicurezza — parte 1: Requisiti generali» all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla pubblicazione dei riferimenti a tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU L 13 del 17.1.2012, pag. 7).

⁽²⁶⁾ Decisione di esecuzione 2014/358/UE della Commissione, del 13 giugno 2014, concernente la conformità della norma europea EN 16281:2013 relativa ai dispositivi di bloccaggio a prova di bambino per finestre e porte finestre installati dal consumatore all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 43).

⁽²⁷⁾ Decisione di esecuzione 2014/531/UE della Commissione, del 14 agosto 2014, relativa alla conformità delle norme europee EN:16433 2014 e EN 16434:2014 e di alcune disposizioni della norma europea EN 13120:2009+A1:2014, relative alle tende interne, all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU L 243 del 15.8.2014, pag. 54).

⁽²⁸⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1345 della Commissione, del 31 luglio 2015, relativa alla pubblicazione dei riferimenti alle norme relative ai cordoncini e ai lacci nell'abbigliamento per bambini, alle sacche porta bambini e ai supporti, alle barriere di sicurezza e ai fasciatoi per uso domestico nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 207 del 4.8.2015, pag. 73).

⁽²⁹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1014 della Commissione, del 15 giugno 2017, relativa alla pubblicazione dei riferimenti alle norme europee EN 13869:2016 sui requisiti di sicurezza relativi ai bambini per gli accendini e EN 13209-2:2015 sugli zaini porta-bambini nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 36).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

N.	Riferimento della norma
1.	EN 581-1:2006 Mobili per esterno — Sedute e tavoli per campeggio, uso domestico e collettività — parte 1: Requisiti generali di sicurezza
2.	EN 913:2018 Attrezzatura da ginnastica — Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova
3.	EN 914:2008 Attrezzatura da ginnastica — Barre parallele e combinazioni barre parallele/asimmetriche — Requisiti e metodi di prova, inclusa la sicurezza
4.	EN 915:2008 Attrezzatura da ginnastica — Barre asimmetriche — Requisiti e metodi di prova inclusa la sicurezza
5.	EN 916:2003 Attrezzatura da ginnastica — Plinti per volteggio — Requisiti e metodi di prova inclusa la sicurezza
6.	EN 957-2:2003 Attrezzatura fissa di allenamento — parte 2: Attrezzatura di allenamento alla resistenza, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova
7.	EN 957-6:2010+A1:2014 Attrezzatura fissa di allenamento — parte 6: Simulatori di corsa, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova
8.	EN 957-7:1998 Attrezzatura fissa di allenamento — parte 7: Vogatori, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova
9.	EN 1129-1:1995 Mobili — Letti ribaltabili — Requisiti di sicurezza e prove- parte 1: Requisiti di sicurezza
10.	EN 1129-2:1995 Mobili — Letti ribaltabili — Requisiti di sicurezza e prove- parte 2: Metodi di prova
11.	EN 1130-1:1996 Mobili — Culle per uso domestico — Requisiti di sicurezza — parte 1: Requisiti di sicurezza
12.	EN 1130-2:1996 Mobili — Culle per uso domestico — Requisiti di sicurezza — parte 2: Metodi di prova
13.	EN 1273:2005 Articoli per puericoltura — Girelli — Requisiti di sicurezza e metodi di prova
14.	EN 1466:2014 Articoli per puericoltura — Sacche porta bambini e supporti — Requisiti di sicurezza e metodi di prova
15.	EN 1651:1999 Attrezzature per parapendio — Imbracature — Requisiti di sicurezza e prove di resistenza
16.	EN 1930:2011 Articoli per puericoltura — Barriere di sicurezza — Requisiti di sicurezza e metodi di prova
17.	EN ISO 4210-1:2014 Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 1: Termini e definizioni (ISO 4210-1:2014)
18.	EN ISO 4210-2:2015 Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 2: Requisiti per biciclette da città e da trekking, biciclette da ragazzo, biciclette da montagna e da corsa (ISO 4210-2:2015)
19.	EN ISO 4210-3:2014 Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 3: Metodi di prova comuni (ISO 4210-3:2014)

N.	Riferimento della norma
20.	EN ISO 4210-4:2014 Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 4: Metodi di prova di frenatura (ISO 4210-4:2014)
21.	EN ISO 4210-5:2014 Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 5: Metodi di prova dello sterzo (ISO 4210-5:2014, versione corretta 2015-02-01)
22.	EN ISO 4210-6:2015 Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 6: Metodi di prova del telaio e della forcella (ISO 4210-6:2015)
23.	EN ISO 4210-7:2014 Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 7: Metodi di prova di ruote e cerchioni (ISO 4210-7:2014)
24.	EN ISO 4210-8:2014 Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 8: Metodi di prova del pedale e dell'unità di sistema (ISO 4210-8:2014)
25.	EN ISO 4210-9:2014 Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 9: Metodi di prova di sella e reggisella (ISO 4210-9:2014)
26.	EN ISO 8098:2014 Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette da ragazzo (ISO 8098:2014)
27.	EN ISO 9994:2006 Accendini — Specifiche di sicurezza (ISO 9994:2005)
28.	EN ISO 11243:2016 Portapacchi per biciclette — Requisiti e metodi di prova (ISO 11243:2016)
29.	EN 12196:2003 Attrezzatura da ginnastica — Cavalli e cavalline — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova
30.	EN 12197:1997 Attrezzatura da ginnastica — Barre orizzontali — Requisiti di sicurezza e metodi di prova
31.	EN 12221-1:2008+A1:2013 Articoli per puericultura — Fasciatoi per uso domestico — parte 1: Requisiti di sicurezza
32.	EN 12221-2:2008+A1:2013 Articoli per puericultura — Fasciatoi per uso domestico — parte 2: Metodi di prova
33.	EN 12346:1998 Attrezzatura da ginnastica — Spalliere, scale in lattice e strutture per scalate — Requisiti di sicurezza e metodi di prova
34.	EN 12432:1998 Attrezzatura per ginnastica — Assi di equilibrio — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova
35.	EN 12491:2001 Attrezzatura per parapendio — Paracadute di emergenza — Requisiti di sicurezza e metodi di prova
36.	EN 12655:1998 Attrezzatura per ginnastica — Anelli — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova
37.	EN ISO 12863:2010 Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all'innesco delle sigarette (ISO 12863:2010) EN ISO 12863:2010/A1:2016
38.	EN 13120:2009+A1:2014 Tende interne — Requisiti prestazionali compresa la sicurezza
39.	EN 13209-1:2004 Articoli per puericultura — Zaini porta-bambini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova — parte 1: Zaini porta-bambini con telaio

N.	Riferimento della norma
40.	EN 13209-2:2015 Articoli per puericultura — Zaini porta-bambini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova — parte 2: Zaini di materiale flessibile
41.	EN 13219:2008 Attrezzatura da ginnastica — Trampolini — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova
42.	EN 13319:2000 Accessori per l'immersione — Profondimetri e dispositivi combinati per la misurazione di profondità e tempo — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova
43.	EN 13869:2016 Accendini — Requisiti di sicurezza relativi ai bambini per gli accendini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova
44.	EN 13899:2003 Attrezzatura per sport su rotelle — Pattini a rotelle — Requisiti di sicurezza e metodi di prova
45.	EN 14059:2002 Lampade ad olio decorative — Requisiti di sicurezza e metodi di prova
46.	EN 14344:2004 Articoli per puericultura — Seggiolini per bambini per biciclette — Requisiti di sicurezza e metodi di prova
47.	EN 14350-1:2004 Articoli per puericultura — Dispositivi per bere — parte 1: Requisiti generali e meccanici e prove
48.	EN 14682:2014 Sicurezza dell'abbigliamento per bambini — Cordoncini e lacci nell'abbigliamento per bambini — Specifiche
49.	EN 16156:2010 Sigarette — Valutazione della propensione all'innesco — Requisiti di sicurezza
50.	EN 16281:2013 Prodotti a protezione dei bambini — Dispositivi di bloccaggio a prova di bambino per finestre e porte finestre installati dal consumatore — Requisiti di sicurezza e metodi di prova
51.	EN 16433:2014 Tende interne — Protezione dai rischi di strangolamento — Metodi di prova
52.	EN 16434:2014 Tende interne — Protezione dai rischi di strangolamento — Requisiti e metodi di prova per dispositivi di sicurezza
53.	EN ISO 20957-1:2013 Attrezzatura fissa di allenamento — parte 1: Requisiti di sicurezza generali e metodi di prova (ISO 20957-1:2013)
54.	EN ISO 20957-4:2016 Attrezzatura fissa di allenamento — parte 4: Panche di allenamento alla resistenza, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova (ISO 20957-4:2016)
55.	EN ISO 20957-5:2016 Attrezzatura fissa di allenamento — parte 5: Biciclette fisse per l'esercizio e attrezzature di allenamento per la parte superiore del corpo, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova (ISO 20957-5:2016)
56.	EN ISO 20957-8:2017 Attrezzatura fissa di allenamento — parte 8: Stepper, scalatori e simulatori di scalata — Requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova (ISO 20957-8:2017)
57.	EN ISO 20957-9:2016 Attrezzatura fissa di allenamento — parte 9: Attrezzi ellittici d'allenamento, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova (ISO 20957-9:2016)
58.	EN ISO 20957-10:2017 Attrezzatura fissa di allenamento — parte 10: Biciclette per l'esercizio con una ruota fissa o senza ruota libera, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova (ISO 20957-10:2017)

N.	Riferimento della norma
59.	EN ISO 25649-1:2017 Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua — parte 1: Classificazione, materiali, requisiti generali e metodi di prova (ISO 25649-1:2017)
60.	EN ISO 25649-2:2017 Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua — parte 2: Informazione per il consumatore (ISO 25649-2:2017)
61.	EN ISO 25649-3:2017 Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua — parte 3: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe A (ISO 25649-3:2017)
62.	EN ISO 25649-4:2017 Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua — parte 4: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe B (ISO 25649-4:2017)
63.	EN ISO 25649-5:2017 Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua — parte 5: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe C (ISO 25649-5:2017)
64.	EN ISO 25649-6:2017 Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua — parte 6: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe D (ISO 25649-6:2017)
65.	EN ISO 25649-7:2017 Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua — parte 7: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe E (ISO 25649-7:2017)
66.	EN 60065:2002 Apparati audio, video e elettronici simili — Prescrizioni di sicurezza (IEC 60065:2001 modificata) EN 60065:2002/A12:2011
67.	EN 60950-1:2006 Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione — Sicurezza — parte 1: Requisiti generali (IEC 60950-1:2005 modificata) EN 60950-1:2006/A12:2011

ALLEGATO II

N.	Riferimento della norma
1.	EN 913:2008 Attrezzatura da ginnastica — Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova
2.	EN 957-4:2006+A1:2010 Attrezzatura fissa di allenamento — parte 4: Panche di allenamento alla resistenza, requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova
3.	EN 957-5:2009 Attrezzatura fissa di allenamento — parte 5: Biciclette fisse per l'esercizio e attrezzature di allenamento per la parte superiore del corpo, requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova
4.	EN 957-8:1998 Attrezzatura fissa di allenamento — parte 8: Stepper, scalatori e simulatori di scalata — Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova
5.	EN 957-9:2003 Attrezzatura fissa di allenamento — parte 9: Attrezzi ellittici d'allenamento, requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova
6.	EN 957-10:2005 Attrezzatura fissa di allenamento — parte 10: Biciclette per l'esercizio con una ruota fissa o senza ruota libera, requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova
7.	EN ISO 4210-2:2014 Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 2: Requisiti per biciclette da città e da trekking, biciclette da ragazzo, biciclette da montagna e da corsa (ISO 4210-2:2014)
8.	EN ISO 4210-6:2014 Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette — parte 6: Metodi di prova del telaio e della forcella (ISO 4210-6:2014)
9.	EN ISO 12863:2010 Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all'innesco delle sigarette (ISO 12863:2010)
10.	EN 14872:2006 Biciclette — Accessori per biciclette — Portapacchi
11.	EN 15649-1:2009+A2:2013 Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua — parte 1: Classificazione, materiali, requisiti generali e metodi di prova
12.	EN 15649-2:2009+A2:2013 Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua — parte 2: Informazioni al consumatore
13.	EN 15649-3:2009+A1:2012 Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua — parte 3: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe A
14.	EN 15649-4:2010+A1:2012 Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua — parte 4: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe B
15.	EN 15649-5:2009 Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua — parte 5: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe C
16.	EN 15649-6:2009+A1:2013 Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua — parte 6: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe D
17.	EN 15649-7:2009 Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua — parte 7: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per i dispositivi di Classe E